

Assicurazione per la Tutela Legale

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “UNIPOLSAI TUTELA LEGALE
- ESERCITO”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la difesa legale - per i casi assicurativi - dell’Assicurato in sede extragiudiziale e stragiudiziale, nell’esercizio delle sue mansioni direttamente connesse all’attività istituzionale del Corpo di appartenenza nonché ai propri familiari nel caso sia deceduto per fatti delittuosi di terzi.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE: oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale: spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG; spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG; Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/02 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; spese per la registrazione degli atti giudiziari; le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

La garanzia è operante per:

- ✓ **Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:** la garanzia vale anche per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà dell’Ente contraente.
- ✓ **Difesa penale per delitti dolosi:** sostenere la difesa in procedimenti penali purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo.
- ✓ **Recupero danni a persone e/o a cose:** pretese al risarcimento sia in fase stragiudiziale che giudiziale per i danni subiti a seguito di fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà dell’Ente, sempreché connessi all’espletamento dei servizi autorizzati dall’Ente Contraente.

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

* Non sono oggetto di copertura i fatti dolosi dell’Assicurato salvo i casi contrattualmente previsti.



Ci sono limiti di copertura?

Nelle coperture assicurative offerte dal contratto sono presenti alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ! per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- ! per controversie di lavoro e sindacali e negli altri casi di conflitto di interessi con l’Ente;
- ! quando la controversia derivi all’Assicurato da responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate e non derivategli per Legge;
- ! per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
- ! per vertenze con la Società.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. UnipolSai può concedere il pagamento frazionato. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e UnipolSai di escludere il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte. È necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere al termine di ogni periodo di assicurazione con un preavviso di almeno trenta giorni. Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.